CAMERA DEI DEPUTATI N. 180-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

nella seduta del 23 novembre 1948

Autorizzazione della spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione operaia

Presentata alla Presidenza il 4 dicembre 1948

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge relativo ad « Autorizzazione della spesa di 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione operaia », portato avanti la Commissione competente con la procedura di urgenza, è stato dalla Commissione stessa approvato ed essa ne propone l'approvazione alla Camera.

Sembra alla Commissione che i motivi, esposti nella relazione ministeriale a giustificazione del provvedimento, trovino tutti piena giustificazione nelle condizioni di fatto del Paese alla vigilia della stagione invernale.

Non può infatti respingersi ogni provvedimento che tenda alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti, al completamento di quelle iniziate e rimaste so-

spese; e ciò anche in relazione alla necessità dell'impiego di mano d'opera disoccupata. Gli scopi che la legge intende raggiungere indicano e selezionano di per sé la natura delle opere alle quali si intende di dare esecuzione.

Per vero intorno ai criteri di scelta la discussione in sede di Commissione fu viva; ma, in definitiva, non fu trovato modo più rapido e più sicuro ed in certo senso di maggior garanzia di imparzialità di quello previsto dall'articolo 2, il quale va interpretato alla luce delle spiegazioni contenute nella relazione ministeriale. Certo, molto della scelta resta affidato alla obiettività dei provveditori alle opere pubbliche e dei prefetti, e ad essa è augurabile sopraintenda il rigore del Ministro ogni qual volta si manifestino sostanziali contrasti e sperequazioni.

Per quanto attiene al finanziamento dei lavori la Commissione ha fatto proprio il comma aggiuntivo proposto dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro), per modo che il testo dell'articolo 6 resta modificato come indicato.

Tutti gli altri articoli restano immutati.

BENNANI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà di concerto con il Ministro per il tesoro il riparto della suindicata spesa per regioni ed approverà il programma dei lavori da eseguire. Questo sarà formulato dai Provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i Prefetti delle diverse provincie di ciascuna regione, con preferenza ai lavori di completamento di opere già iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il più largo impiego di mano d'opera disoccupata, abbiano per se stessi carattere di funzionalità e possano essere ultimati entro il termine massimo di quattro mesi.

Fermi restando i requisiti e le condizioni di cui sopra, saranno preferite le opere per le quali i comuni, le provincie e gli altri enti di cui all'articolo 1, si impegnino contestualmente nel contratto di appalto a provvedere direttamente al pagamento di una quota di spesa non inferiore al 20 per cento del costo totale dell'opera.

ART. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1948 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

ART. 4.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo 1 il Ministero dei lavori pub-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

blici potrà assumere impegni fino al limite di lire 300 milioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354.

Sulla stessa autorizzazione di cui all'articolo 1 graverà la spesa di lire 300 milioni per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito per strade statali.

ART. 5.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49, sarà tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

ART. 6.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 10, lettera *a*) e *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, sono rispettivamente ridotte di lire 1 miliardo e di lire 9 miliardi.

ART. 7.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai varî capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonché alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

Per gli altri 10 miliardi sarà provveduto con apposita menzione alle Note di variazioni in aumento delle entrate.

ART. 7.

Identico.